



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto/Piano/Programma*** [ID\_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

---

***Procedimento*** Verifica di ottemperanza prescrizione A.40 del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

---

***ID Fascicolo*** 3753

---

***Proponente*** Trans Adriatic Pipeline AG Italia

---

***Elenco allegati*** Parere CTVA n. 2730 del 18.05.2018

---

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 29/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 30/05/2018

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.i.;

**VISTI** gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania, proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

**VISTA** la prescrizione n. A.40) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza era demandata alla Regione Puglia, che recita:

*"In relazione alle accertate interferenze della pista di cantiere necessaria alla costruzione del metanodotto a terra con gli habitat 9340 e 6220\*, in sede di progetto esecutivo, dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di apportare delle varianti di tracciato atte ad eliminare tali interferenze. A tal fine dovrà essere redatto un progetto di dettaglio che escluda le interferenze suddette, con l'indicazione del nuovo tracciato e la descrizione delle modalità operative in fase di cantiere, elaborato anche sulla base della caratterizzazione floro-vegetazionale degli habitat interferiti. In subordine, solo qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere definito un progetto di dettaglio relativo agli interventi di ripristino e di mitigazione adottando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica per il ripristino delle caratteristiche pedogeomorfologiche e per il ripristino vegetazionale, anche attraverso la raccolta e produzione di sementi autoctone. In ogni caso l'ampiezza della fascia di lavoro dovrà essere comunque ridotta a m 18 e i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestite al di fuori delle aree interessate dai suddetti habitat";*

**VISTO** il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1973 del 29.01.2016 - relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam* in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto - secondo cui la prescrizione A.40) dovrà essere ottemperata all'interno della "Fase 3" dei lavori (Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico);

**VISTA** la nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00636 del 03.02.2016 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha trasmesso alla Regione Puglia, ente territoriale originariamente

individuato dal decreto di compatibilità ambientale quale amministrazione precedente (cd “Ente vigilante”) per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.40), la documentazione tecnica ai fini dell’avvio di detta ottemperanza;

**VISTA** la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del decreto D.M. 0000223 dell’11 settembre 2014 tra le quali la prescrizione A.40), segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati per tali verifiche dall’art. 28 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**CONSIDERATO** che:

- l’art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l’Autorità competente a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici “*i quali informano tempestivamente*” l’Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l’attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che “*Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’Autorità competente*”;
- l’art. 23, comma 3 del citato D.Lgs 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all’art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

**VISTO** il Decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell’avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all’art. 2) del D.M. 223 dell’11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazioni del 3 agosto e 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell’art. 28 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è invitata la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS a provvedere alle istruttorie tecniche delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.18) Parte 1, A.18) Parte 2, A.23), A.31), A.32), A.41), A.28) Parte 2, A.44) Parte 2, A.40) del D.M. n. 223 dell’11 ottobre 2014 relativo al metanodotto “*Trans Adriatic Pipeline*” rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell’ art. 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che con il summenzionato provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 la scrivente ha altresì richiesto alla Società proponente “*di voler urgentemente trasmettere alla scrivente tutta la documentazione già inviata al precedente Ente Vigilante, integrata con eventuali atti acquisiti nel corso dell’iter non ancora concluso*”;

**VISTA** la documentazione tecnica e amministrativa, relativa alla detta prescrizione A.40), trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00424 del 05.10.2017;

**ACQUISITO** il parere n. 2730 del 18.05.2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 21 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERARO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel summenzionato parere n. 2730 del 18.05.2018, acquisiti anche i contributi di ISPRA ed ARPA Puglia, ha in conclusione:

**preso atto:**

- che la prescrizione oggetto della verifica di ottemperanza, chiedeva al Proponente, in sede di progetto esecutivo, di valutare prioritariamente la possibilità di apportare varianti di tracciato atte ad eliminare le interferenze della pista di cantiere con gli habitat 9340 e 6620;
- che le aree di interferenza con gli habitat 9340( "Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia" ) e 6220\* ("Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" ) , come da tracciato di progetto, sono le seguenti:
  - *Area di Interferenza n.1:* tra il km 0,700 e 1,100, 145 metri, Habitat 6220\*;
  - *Area di Interferenza n.2:* tra il km 5,900 e il km 6,200, 17 metri Habitat 9340 e 12 metri Habitat 6220\*;
  - *Area di Interferenza n.3:* tra il km 6,875 e il km 6.955 (770 mq interferiti con l'Habitat 9340) e tra il km 7,235 al km 7.287 ( 400 mq interferiti con l'habitat 6220\*);

**valutato che:**

- in relazione all'interferenza n. 1 e l'interferenza n.2, oggetto di un positivo riscontro da parte di ISPRA ed ARPA, non si rilevano ulteriori criticità;
- per quanto riguarda l'interferenza n.3, le ottimizzazioni progettuali proposte nel documento IPL00-C5522-200-Y-TVP-0036 "*Ottimizzazione del tracciato in risposta alla nota ISPRA/ARPA Puglia del 29.11.2016*", consentono di escludere le interferenze dirette con gli habitat di Direttiva 92/43 CEE;

**ed infine raccomandato che:**

- per quanto riguarda le modalità di realizzazione del tracciato, relative all'interferenza n. 3, ed in particolare alla pista di accesso provvisoria, siano attuati tutti gli accorgimenti ed i ripristini al fine di garantire la salvaguardia e la corretta ripresa vegetativa delle area, una volta smantellata la pista di accesso;

**DETERMINA**

**l'ottemperanza alla prescrizione A.40) del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*”.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)